



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico

in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 450/2023 depositato il 09/12/2023

proposto da

Difeso da

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

ed elettivamente domiciliato presso s.noro@pec.dottcomm.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese

elettivamente domiciliato presso dp.varese@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720230016191120000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720230016191120000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese da liquidarsi secondo i criteri di calcolo stabiliti dal D.M. Min. Giustizia n. 140/2012 e con distrazione al difensore.

Resistente: il rigetto del ricorso e la condanna della Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto

del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs n. 546/1992.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra _____, rappresentata e difesa dal Dott. Stefano Noro, impugna la cartella di pagamento n. 117 2023 0016 1911 20 000 – Anno 2019 portante la somma di Euro 1.701,00 per Irpef, oltre interessi per euro 203,19; Euro 116,00 per addizionale irpef, oltre interessi per euro 13,86; Euro 545,10 per sanzioni; euro 5,88 per diritti di notifica, per un totale di euro 2.585,03, notificata il 27 luglio 2023.

La ricorrente faceva presente che le ritenute richieste e non dovute erano state subite e documenta con la copia delle buste paga.

Risulta ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese che sostiene che le ritenute operate non siano state e in ragione della infondatezza dei motivi di ricorso chiede il rigetto, con vittoria di spese.

In data 18/09/2025 è stata emessa ord.inter. N. 387/2025 sezione 2 depositata il 18/09/2025 con il seguente TESTO DEL DISPOSITIVO: Il Giudice monocratico chiede all'ufficio che venga prodotto il modello 770 del 2019 della Sig. _____ dando termine a tal fine entro il 30 settembre 2025, e fissa per la discussione l'udienza del 20 novembre 2025.

All'udienza in data odierna, trattenuta la causa, la Corte così decide.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato. Dalla parte del Modello 770 prodotto si evince solo che la società ha operato e non versato tutta una serie di ritenute, ma è impossibile dedurre se tra le ritenute operate e non versate ci siano o meno anche quelle verso la ricorrente, non ottemperando in conclusione alla richiesta sostanziale di questa Corte. Al riguardo si rileva che l'Amministrazione finanziaria, non potendo pretendere dal contribuente, a norma dell'art. 6, comma 4 della L.212/2000, documenti ed informazioni già in suo possesso, avrebbe quindi dovuto preliminarmente procedere all'esame dei modelli 770 dei sostituti d'imposta, per verificare se negli stessi risultasse l'indicazione delle ritenute operate, piuttosto che imporgli un onere probatorio documentale molto oneroso, considerato, peraltro, che la certificazione di cui all'art. 4 del Dpr. n. 322 del 1998 non dimostrava il pagamento delle ritenute.

In ogni caso, del resto, rileva la Corte, il sostituto, stante la generale emendabilità della dichiarazione fiscale, può contestare in giudizio il recupero, producendo al giudice tributario la documentazione relativa alle ritenute subite (cfr., Cass., 19/02/2004, n. 3304), anche considerato che il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all'imposta solo perché chi ha operato la ritenuta non voglia consegnargli l'attestato da esibire al fisco (cfr., Cass., 3/07/1979, n. 3725).

L'art. 22 del Dpr. n. 917 del 1986, relativo appunto allo scomputo delle ritenute d'acconto, subordina del resto la detrazione dall'imposta delle ritenute alla sola condizione che esse siano state "operate", sicché assume rilevanza il fatto oggettivo della loro applicazione, che può essere comprovato non solo con la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, ma anche con altri mezzi di prova equipollenti. In conclusione l'atto in decisione dev'essere annullato e ogni altra questione ed eccezione risulta assorbita. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.025,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Dott. Stefano Noro.

Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 20 novembre 2025

il Presidente estensore

dott. Antonio Greco